



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERSACE, CALENDÀ, GELMINI e LOMBARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2024

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso degli ultimi anni sono state presentate varie proposte di legge per disciplinare l'attività di consulenza e di sostegno psicologico in ambito scolastico.

Queste iniziative non sono mai giunte a conclusione, ma nel frattempo, nell'ambito delle possibilità offerte dal sistema dell'autonomia scolastica, sono state avviate molte esperienze positive.

La domanda di consulenza e di sostegno psicologico nelle scuole risulta in costante aumento, sia per quanto riguarda i bisogni dei minori sia per quelli delle famiglie e del personale scolastico, docente e non docente.

La necessità di definire un quadro normativo coerente con le finalità perseguite da interventi di tipo psicologico nelle scuole costituisce quindi un'esigenza obiettiva e sempre più urgente.

La scuola è un ambiente sociale e relazionale, il cui contesto educativo favorisce l'emergere di sensibilità e di consapevolezza correlate a problemi individuali e collettivi che la società e le famiglie devono quotidianamente affrontare.

Nel contempo essa è un'area di interazione sensibile, in cui queste problematiche più frequentemente si « scaricano » con episodi di disagio, di conflitto, e a volte di violenza, che a scuola non possono trovare una soluzione definitiva, ma un primo importante momento di supporto e di approfondimento.

Dai problemi di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali a quelli

di integrazione socio-culturale dei minori a rischio di emarginazione e di devianza, la scuola è un complesso laboratorio dei più disparati bisogni. Il contributo delle competenze psicologiche può risultare molto utile, quando non decisivo, per affrontare tali bisogni in modo costruttivo e non puramente burocratico o sanzionatorio.

Il presente disegno di legge consta di cinque articoli.

L'articolo 1 istituisce il servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti scolastici e ne stabilisce le finalità.

L'articolo 2 prevede che le modalità di erogazione di detto servizio siano disciplinate da decreti del Ministro dell'istruzione e del merito sia per il reclutamento del personale che per lo svolgimento dell'attività e che a capo del servizio, in ciascuna scuola, sia posto uno psicologo disponibile almeno due volte alla settimana, sia in orario scolastico che extra-scolastico.

L'articolo 3 stabilisce i compiti dello psicologo scolastico rispetto ai percorsi di apprendimento e alle relazioni tra studenti, insegnanti e famiglie, nonché rispetto alla gestione di problematiche e di criticità legate allo sviluppo dei minori.

L'articolo 4 definisce i requisiti di accesso all'attività di psicologo scolastico.

L'articolo 5 contiene le previsioni di spesa connesse all'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti scolastici)

1. Presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado è istituito il servizio di supporto e assistenza psicologica. Il servizio è rivolto ad alunni, genitori e docenti, con lo scopo di garantire un adeguato supporto in termini di assistenza psicologica e di consulenza a sostegno delle famiglie e del personale scolastico.

2. Il servizio di supporto e assistenza psicologica promuove un miglior sviluppo e adattamento psicologico degli studenti, ed è volto a:

a) prevenire e identificare situazioni di rischio e di disagio;

b) offrire supporto psicologico in relazione alle problematiche connesse con l'apprendimento e lo sviluppo emotivo-relazionale nei differenti periodi di sviluppo;

c) promuovere un contesto relazionale positivo nell'ambiente scolastico;

d) favorire lo sviluppo di competenze di vita;

e) porre in essere attività di prevenzione e di formazione sui temi relativi alla tutela della salute e al benessere psicofisico.

Art. 2.

(Modalità di attuazione del servizio di supporto e assistenza psicologica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Mini-

stri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale idoneo a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica all'interno degli istituti scolastici.

2. Al fine di uniformare il servizio di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per lo svolgimento dell'attività del servizio di cui al comma 1 e le modalità di erogazione del servizio medesimo.

3. Le funzioni di capo del servizio di cui al comma 1 sono svolte da uno psicologo, denominato di seguito « psicologo scolastico ».

4. Lo psicologo scolastico assicura l'erogazione del servizio di cui al comma 1 in appositi locali del plesso scolastico, per almeno due volte la settimana e in orario sia scolastico che extra-scolastico.

5. Per la fruizione del servizio di cui al comma 1 da parte degli studenti minori d'età è necessario il rilascio di un'autorizzazione scritta, firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale o, in assenza, dal tutore, che è rilasciata all'inizio dell'anno scolastico e ha validità per l'intero anno scolastico.

Art. 3.

(Compiti dello psicologo scolastico)

1. Lo psicologo scolastico è un libero professionista che opera in collaborazione con il dirigente scolastico al quale, al termine dell'anno scolastico, fornisce una relazione scritta in riferimento all'attività svolta all'interno dell'istituto.

2. Lo psicologo scolastico offre uno spazio di ascolto e di supporto psicologico a studenti, genitori e docenti, al fine di supportarli nelle problematiche collegate alla fase di sviluppo e al contesto di vita dello studente, sostenendo un adattivo funzionamento emotivo e relazionale.

3. Qualora rilevi situazioni di disagio che richiedono approfondimenti diagnostici o percorsi di intervento psicoterapeutico, lo psicologo scolastico ne informa chi esercita la responsabilità genitoriale o, in assenza, il tutore, e indirizza gli utenti presso le strutture pubbliche competenti.

4. Lo psicologo scolastico offre la propria consulenza al fine di migliorare i processi di apprendimento e di favorire l'instaurazione di relazioni sociali più adatte nell'ambito della classe, anche in riferimento alla relazione tra insegnante e studente.

5. Lo psicologo scolastico collabora con il corpo docente al fine di attivare percorsi di orientamento scolastico per gli studenti.

6. Lo psicologo scolastico può organizzare percorsi formativi o di sensibilizzazione, rivolti a docenti, educatori e genitori, connessi ai temi della psicologia dello sviluppo e dell'educazione, al fine di favorire una cultura della tutela dei minori e della promozione del loro benessere emotivo e relazionale, contribuendo a creare un contesto sociale attento al tema della sofferenza mentale e concorrendo a prevenire o a identificare situazioni di rischio.

7. Lo psicologo scolastico, in collaborazione con il dirigente scolastico, promuove

colloqui con le famiglie, con gli studenti e con ogni altro soggetto che egli ritenga utile per aiutare gli studenti in difficoltà.

8. Lo psicologo scolastico è tenuto a formulare osservazioni o pareri che possono essere tenuti in considerazione nell'ambito della valutazione complessiva del comportamento degli studenti che hanno usufruito del servizio.

Art. 4.

(Requisiti e titoli di accesso)

1. Possono svolgere l'attività di psicologo scolastico coloro che sono in possesso di un diploma di laurea in psicologia, con specializzazione quadriennale presso una scuola di psicoterapia dell'età evolutiva o del bambino e dell'adolescente, e che sono iscritti all'Ordine degli psicologi.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00